

Manuale pratico per i consulenti per il rimpatrio e la reintegrazione con riferimento ai servizi congiunti di reintegrazione di Frontex

Versione del luglio 2022



Indice

1. Introduzione	5
2. Contesto	5
2.1. Base giuridica	5
2.2. Trasferimento di ERRIN a Frontex	5
3. Assetto dei servizi congiunti di reintegrazione di Frontex	6
3.1. Assetto generale dei servizi congiunti di reintegrazione di Frontex	6
3.1.1. Quadri contrattuali	6
3.1.2. Ambito geografico degli accordi specifici	7
3.2. Sostegno alla reintegrazione offerto nell'ambito del JRS	9
3.2.1. Criteri di ammissione	9
3.2.2. Pacchetti di reintegrazione	10
3.2.3. Pacchetto post-arrivo (per i 3 giorni successivi all'arrivo nel PdO)	11
3.2.4. Pacchetto di reintegrazione post-rimpatrio (per i 12 mesi successivi alla partenza dallo SM)	12
3.3. Flusso di lavoro del JRS - Gestione dei casi	13
3.3.1. Cos'è RIAT?	13
3.3.2. Accesso a RIAT	14
3.3.3. Consulenza pre-partenza per il rimpatrio e la reintegrazione	16
3.3.4. Rimpatrio	18
3.3.5. Post-arrivo/Post-rimpatrio	18
3.3.6. Temporizzatori RIAT	19
4. Domande frequenti	20
4.1. Domande relative alla qualità dei dati inseriti	20
4.1.1. In generale, quanti dettagli sono necessari per l'accoglimento di una domanda?	20
4.1.2. Da chi va firmato il modulo di consenso?	20
4.1.3. Quali dettagli sono necessari per i casi medici?	20
4.1.4. Quali dettagli sono necessari per i soggetti con problemi di salute mentale o psicosociali?	21
4.1.5. Quali dettagli sono necessari per le rimpatriande in gravidanza?	21
4.1.6. Quali informazioni in merito alle esigenze educative sono necessarie?	21
4.1.7. Quali informazioni sono necessarie per il prelievo dall'aeroporto?	21
4.1.8. Quali informazioni sono necessarie per l'alloggio di emergenza?	22
4.1.9. Quali informazioni sono necessarie per il trasporto successivo?	22
4.2. Quesiti relativi alla procedura di domanda	22
4.2.1. Quanto tempo è necessario per ottenere una risposta sulla verifica di ammissibilità del JRS?	22
4.2.2. Cosa significano le scadenze di 19 e 14 giorni prima della partenza?	23
4.2.3. È possibile contattare il partner locale per la reintegrazione prima della partenza?	23
4.2.4. È possibile cambiare la data di partenza in RIAT?	23
4.2.5. È possibile richiedere l'assistenza alla reintegrazione senza alcun documento d'identità?	23
4.2.6. È obbligatorio caricare il documento d'identità al momento della registrazione del caso?	24
4.2.7. È obbligatorio utilizzare il modulo di domanda fornito in formato PDF e caricarlo in RIAT?	24

4.3. Domande relative al pacchetto post-arrivo	24
4.3.1. Dove si compila il pacchetto post-arrivo in RIAT?	24
4.3.2. Quale quota del pacchetto post-arrivo e di reintegrazione può essere erogata in denaro?	25
4.3.3. Chi pagherà l'assistenza in denaro al rimpatriato?	25
4.3.4. Come si può contattare il partner per la reintegrazione dopo l'arrivo?	25
4.3.5. È possibile fornire assistenza in denaro prima della partenza come parte della dotazione finanziaria per la reintegrazione del JRS?	25
4.3.6. Quali sono le condizioni di ammissibilità per i casi retroattivi e come si svolge il flusso di lavoro?	25
4.3.7. Esiste un pacchetto post-arrivo per i casi retroattivi?	26
4.3.8. Come viene erogato in pratica il pacchetto post-arrivo?	26
4.3.9. Come gestire il trasporto successivo se i rimpatriati cambiano programma?	26
4.3.10. Cosa succede se il rimpatriato ha bisogno di alloggio temporaneo per più di 3 giorni?	26
4.4. Domande relative al pacchetto post-rimpatrio	27
4.4.1. Dove si compila il pacchetto post-rimpatrio in RIAT?	27
4.4.2. Quale quota del pacchetto post-rimpatrio può essere erogata in denaro?	27
4.4.3. Qual è la differenza tra il pacchetto post-arrivo e quello post-rimpatrio?	28
4.4.1. In che momento il rimpatriando decide la combinazione di servizi di assistenza alla reintegrazione?	28
4.4.1. I rimpatriati possono beneficiare di più di una categoria di servizi?	28
4.4.2. In che modo può il rimpatriato ottenere l'assistenza alla reintegrazione (piano di reintegrazione)?	29
4.4.1. Come viene erogata in pratica l'assistenza materiale del piano di reintegrazione?	29
4.4.2. È possibile ottenere il rimborso delle spese prima della convalida del piano di reintegrazione?	30
4.5. Ulteriori domande	30
4.5.1. L'assistenza alla reintegrazione sarà disponibile per i minori non accompagnati (MNA)?	30
4.5.2. È possibile ricevere assistenza alla reintegrazione dopo l'arrivo nei casi di rimpatrio forzato?	30
4.5.3. È necessario registrare i rimpatriati non volontari prima del rimpatrio perché possano ottenere l'assistenza alla reintegrazione?	30
5. Gestione delle aspettative	31
5.1. Possibili difficoltà del processo di reintegrazione e strategie per affrontarle	31
5.2. Spiegare cosa può fare il PR/PLR e cosa al contrario non è realistico	32
5.3. Incoraggiamento del rimpatriato	32
6. Come migliorare il JRS?	32
7. Dati di contatto	33
8. Allegato I - Diagramma di flusso del processo JRS	34

Glossario

CPT	Cittadino di paese terzo ⁽¹⁾
CR	Consulente per il rimpatrio
ECRET	Divisione Centro europeo per i rimpatri
EMN-IES	Sistema di scambio di informazioni della rete europea sulle migrazioni
Frontex	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
JRS	Servizi congiunti di reintegrazione (<i>Joint Reintegration Services</i>)
Membri dell'RP_Meet	Come da regolamento, il personale ECRET di Frontex, gli Stati membri, la Commissione e i partner per la reintegrazione
MNA	Minori non accompagnati
PA/PR	Post-arrivo/post-rimpatrio
PdO	Paese di origine ⁽²⁾
PLR	Partner locale per la reintegrazione
PR	Partner per la reintegrazione
PT	Paese terzo
RIAT	Strumento di assistenza alla reintegrazione (<i>Reintegration Assistance Tool</i>)
RP_Meet	Tavolo dei partner per la reintegrazione
SM	Stati membri ⁽³⁾
UE	Unione europea

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), i cittadini di Paesi terzi sono quegli individui che non sono cittadini dell'Unione e non sono contemplati nel punto 5 dello stesso articolo. Ciò significa che i cittadini di Paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione godono dello stesso diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

⁽²⁾ Ai fini del presente documento, il termine paese di origine include anche il termine «paese di rimpatrio» e comprende anche i Paesi terzi (PT) in cui i cittadini di Paesi terzi (CPT) ritornano su base volontaria.

⁽³⁾ Ai fini del presente documento, il termine «Stati membri» comprende anche gli Stati che partecipano al pertinente sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del suo protocollo (n. 19) sull'acquis di Schengen integrato nel quadro giuridico dell'Unione europea.

1. Introduzione

L'assistenza alla reintegrazione nell'ambito dei servizi congiunti di reintegrazione di Frontex può essere efficace solo se le aspettative del cittadino di paese terzo sono adeguatamente soddisfatte. A tal fine, è fondamentale che tali cittadini siano supportati da consulenti in materia di rimpatrio ben informati che li ragguaolino sulle modalità e le procedure del sistema JRS.

Le procedure e le modalità del JRS, derivanti dai contratti, non sono sempre facilmente traducibili in una descrizione pratica. Pertanto, Frontex ha realizzato il presente manuale pratico per i consulenti in materia di rimpatrio come strumento volto ad incrementare la comprensione e la conoscenza generale del funzionamento del JRS e dell'offerta ai cittadini di Paesi terzi aventi titolo a beneficiare di tali servizi. In secondo luogo, esso fornisce orientamenti pratici sulle modalità di utilizzo dei servizi e intende informare e sostenere i consulenti in materia di rimpatrio nella loro attività quotidiana di consulenza, rispondendo alle principali domande sia dei consulenti sia dei rimpatriandi.

Riquadri riassuntivi delle informazioni principali:

Per facilitare il reperimento rapido delle informazioni pertinenti da parte dei consulenti, le principali sezioni si aprono con riquadri riassuntivi.

- Le **informazioni principali** sono riportate sotto forma di **punti elenco**.

2. Contesto

2.1. Base giuridica

Il regolamento (UE) 2019/1896, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, ha ampliato le competenze di Frontex ⁽⁴⁾. In particolare, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv), l'Agenzia ha il compito di fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri in tutte le fasi del processo di rimpatrio, ivi comprese quelle successive all'arrivo e al rimpatrio; tale assistenza è meglio nota come assistenza alla reintegrazione.

2.2. Trasferimento di ERRIN a Frontex

Prima dell'istituzione del sistema JRS di Frontex, l'assistenza alla reintegrazione era offerta nell'ambito della rete europea di rimpatrio e reintegrazione (ERRIN) ⁽⁵⁾, finanziata dall'UE, che ha fornito assistenza dal 2018 al giugno 2022 in vari Paesi terzi. Successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento Frontex, la transizione dell'assistenza alla reintegrazione dall'ERRIN a Frontex è stata organizzata da Frontex stessa in collaborazione con gli Stati membri e l'ERRIN per garantire la continuità dell'assistenza alla reintegrazione e il trasferimento delle

⁽⁴⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896>,

⁽⁵⁾ <https://returnnetwork.eu/>

conoscenze. Tuttavia, l'iniziativa JRS va ben oltre le caratteristiche progettuali di ERRIN, in quanto fornisce finanziamenti ed assistenza alla reintegrazione a tutti gli Stati membri su base permanente.

3. Assetto dei servizi congiunti di reintegrazione di Frontex

Nella sezione in appresso viene presentata una panoramica dell'assetto generale dei servizi congiunti di reintegrazione di Frontex e dei principali flussi di lavoro.

3.1. Assetto generale dei servizi congiunti di reintegrazione di Frontex

3.1.1. Quadri contrattuali

Frontex ha stipulato accordi quadro di partenariato sull'assistenza alla reintegrazione (*Framework Partnership Agreement - FPA*) in vigore fino al 27 gennaio 2026 con i seguenti partner per la reintegrazione:



- Caritas International Belgio [CIB ⁽⁶⁾],
- Assistenza internazionale ai rimpatri e alla reintegrazione [*International Returns and Reintegration Assistance* - IRARA ⁽⁷⁾],
- Organizzazione per l'emancipazione, l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle donne [*Women Empowerment Literacy and Development Organisation* - WELDO ⁽⁸⁾],
- Centro europeo di tecnologia e formazione [European Technology and Training Centre - ETTC ⁽⁹⁾],
- Fondazione Life Makers Egitto [LFE ⁽¹⁰⁾]

⁽⁶⁾ [Assistenza alle vittime di violenza, disastri naturali e povertà | Caritas International Belgium](#)

⁽⁷⁾ [Home - IRARA](#)

⁽⁸⁾ [Weldo.org](#)

⁽⁹⁾ [Home \(ettc-iraq.net\)](#)

⁽¹⁰⁾ [Fondazione Life Makers - Homepage](#)

Frontex stipula inoltre accordi specifici (AS) ⁽¹¹⁾ su base annuale con il PR selezionato. Gli AS devono includere tutti i Paesi di origine prioritari e consentire il rimborso dei costi, ivi compresi i costi operativi, le spese di gestione e i pacchetti di reintegrazione.

Accordo quadro di partenariato, Frontex - PR	Accordo tra Frontex e un PR per un periodo di 4 anni (3 anni per l’inserimento dei casi più 1 anno per la loro chiusura)
Accordo specifico, Frontex - PR	Accordo tra Frontex e un PR nell’ambito del JRS, che definisce le attività e le relative condizioni finanziarie, che comprendono la copertura dei costi operativi, delle spese di gestione e dei pacchetti di reintegrazione (si veda la sezione 3.2.2).

3.1.2. Ambito geografico degli accordi specifici

Frontex ha sottoscritto accordi specifici con i partner sopra citati per la reintegrazione, che coprono un portafoglio di 26 Paesi di origine. Nella tabella che segue sono elencati i Paesi in cui il JRS è operativo dal 1° aprile 2022. La disponibilità di assistenza alla reintegrazione nei Paesi inclusi nell’ambito del JRS può variare da uno Stato membro all’altro. L’attuazione del JRS può essere subordinata alla normativa nazionale, basata sulle esigenze nazionali e può pertanto essere limitata in alcuni Paesi. I consulenti per il rimpatrio dovrebbero di conseguenza consultare le autorità nazionali competenti, per sapere in che misura il JRS viene utilizzato e attuato.

Paese d’origine	Partner locale per la reintegrazione	Elenco di riserva di partner per la reintegrazione
REPUBBLICA D’ALBANIA	Caritas Int. Belgio / Caritas Albania	IRARA / Deutsche Industrie und Handelsvereinigung in Albanien
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI ALGERIA	Caritas Int. Belgio / Human Development Network - Algeria	-
REPUBBLICA D’ARMENIA	Caritas Int. Belgio / Caritas Armenia	-
REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH	Caritas Int. Belgio / Caritas Bangladesh	IRARA / BRAC

⁽¹¹⁾ Accordi specifici a seguito dell’invito a presentare proposte 2022/CFP/POST/01. Accordi stipulati con i PR per la fornitura di servizi di reintegrazione a cittadini di Paesi terzi che rientrano nel loro paese d’origine, limitati ai partner degli accordi quadro di Frontex selezionati nell’ambito dell’invito a presentare proposte n. 2021/CPF/POST/01.

REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE	Caritas Int. Belgio/Progetto Resgate	-
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO	Fondazione Life Makers	IRARA / Egyptian Youth Council
REPUBBLICA DI EL SALVADOR	Caritas Int. Belgio / Caritas Santiago de Maria	-
REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA	Caritas Int. Belgio / Ethiopian Catholic Church Social and Development Commission (ECC-SDCO)	IRARA / Positive Action for Development
GEORGIA	Caritas Int. Belgio / Caritas Georgia	-
REPUBBLICA DEL GHANA	Caritas Int. Belgio / AG Care Ghana	-
REPUBBLICA DI GUINEA	Caritas Int. Belgio / 3 A Enterprises	-
REPUBBLICA DELL'INDIA	Caritas Int. Belgio / Caritas India	IRARA / Development and Justice Initiative
REPUBBLICA D'IRAQ	European Technology and Training Center Iraq	-
REPUBBLICA DI MOLDOVA	Caritas Int. Belgio / Caritas Moldova	-
MONGOLIA	Caritas Int. Belgio / Caritas Mongolia	IRARA / PCC
REGNO DEL MAROCCO	Caritas Int. Belgio/Fondazione Orient Occident	-
MACEDONIA DEL NORD	Caritas Int. Belgio / CSI Nadez	-
REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA	IRARA / Advocacy for inclusion and support initiative	-
REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN	WELDO	IRARA Pakistan / RSPN
(FEDERAZIONE RUSSA) ⁽¹²⁾	Caritas Int. Belgio / Caritas Mosca	-

⁽¹²⁾ A causa del conflitto armato in corso tra Russia e Ucraina e delle sanzioni imposte alla Russia al riguardo, non è possibile prevedere da quale momento sarà possibile fornire i servizi di reintegrazione nel 2022 e negli anni successivi.

REPUBBLICA FEDERALE DI SOMALIA	IRARA / Gargaar Relief and Development Organization	-
REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA	IRARA / Janathakshan	-
GAMBIA	Caritas Int. Belgio / Caritas Gambia	IRARA / Gambian National Youth Council
REPUBBLICA DI TURCHIA	IRARA / Association of assistance solidarity and support for refugees and asylum seekers	-
UCRAINA ⁽¹³⁾	Caritas Int. Belgio / Caritas Ucraina	IRARA / Right to Protection
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM	IRARA / Center for Supporting Community Development Initiatives	Caritas Int. Belgio / Light Institute

3.2. Sostegno alla reintegrazione offerto nell'ambito del JRS

3.2.1. Criteri di ammissione

Informazioni principali sull'ammissibilità:

- Criteri di ammissione
- Responsabilità degli Stati membri e di Frontex
- Assistenza per il rimpatrio volontario e forzato
- Inserimento retroattivo di casi (successivamente alla partenza)
- Lettera di ammissibilità

Spetta agli Stati membri determinare l'ammissibilità dei rimpatriandi¹⁴ in base alle rispettive normative nazionali all'atto della presentazione delle domande per il JRS di Frontex. Tuttavia, Frontex verificherà a sua volta l'ammissibilità dei casi presentati dagli Stati membri in RIAT in base ai criteri di ammissibilità al JRS.

L'assistenza del JRS è offerta in seguito al rimpatrio *volontario* o *forzato*, anche alle persone in situazione di vulnerabilità.

⁽¹³⁾ A causa del conflitto armato in corso tra Russia e Ucraina, l'erogazione dei servizi di reintegrazione è temporaneamente sospesa per un periodo indefinito.

⁽¹⁴⁾ Per chiarezza, si utilizza il termine «rimpatriando/rimpatriato» dal punto di vista dei consulenti per il rimpatrio. Il termine viene utilizzato in tutto il documento per indicare i cittadini di Paesi terzi che soddisfano i requisiti per ricevere assistenza alla reintegrazione nell'ambito del JRS.

I casi possono essere presentati retroattivamente, il che significa che i rimpatriati possono chiedere assistenza alla reintegrazione anche dopo l'arrivo nel PdO. Affinché il rimpatriato possa beneficiare del sostegno alla reintegrazione, il caso deve essere aperto e il piano di reintegrazione deve essere convalidato dallo SM responsabile entro i 6 mesi successivi alla data di partenza.

I rimpatriati che si rifiutano di sottoscrivere la domanda di assistenza alla reintegrazione prima del rimpatrio forzato possono ricevere una lettera di ammissibilità all'assistenza dopo il loro arrivo. La lettera di ammissibilità può essere scaricata da RIAT al seguente indirizzo: *Subareas* (sotto aree), 3. *Active Projects* (progetti attivi), 3.2. *Current RIAT projects* (progetti RIAT in corso), 3.2.1. FX JRS 2022. Se lo desiderano, gli Stati membri possono rilasciare tali lettere di ammissibilità anche a coloro che ritornano nel paese di origine volontariamente, qualora per qualsiasi motivo non abbiano fatto richiesta di assistenza alla reintegrazione prima della partenza.

Si noti che i cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di soggiorno, del soggiorno legale e/o della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE (15), o della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro, non possono ricevere assistenza al reinserimento nell'ambito del JRS Frontex.

3.2.2. Pacchetti di reintegrazione

Informazioni principali sui pacchetti di reintegrazione:

- Pacchetto post-arrivo (per i 3 giorni successivi alla partenza)
- Pacchetto post-rimpatrio (per i 12 mesi successivi alla partenza)

L'assistenza alla reintegrazione di Frontex comprende due pacchetti: un pacchetto post-arrivo di 3 giorni (pacchetto a breve termine) e un pacchetto di reintegrazione post-rimpatrio per un periodo massimo di 12 mesi (pacchetto a lungo termine). Gli SM possono optare per uno solo dei due pacchetti, ad esempio solo post-arrivo o solo post-rimpatrio o per entrambi per ciascun caso. Lo SM può anche inoltre fornire assistenza ulteriore in aggiunta a quella fornita nell'ambito del JRS.

Le somme offerte a titolo di assistenza alla reintegrazione, nell'ambito del JRS, sono indicate di seguito:

Tipo di assistenza alla reintegrazione	Importo a persona
Pacchetto post-arrivo	Un costo unitario a persona: 615 EUR
Pacchetto post-rimpatrio	Tre costi unitari distinti: Uno per caso/richiedente principale in rimpatrio volontario (RV): 2 000 EUR

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

Uno per caso/richiedente principale in rimpatrio forzato (RF):

1 000 EUR

Uno per ogni ulteriore membro della famiglia (nel caso in cui la domanda sia per una famiglia) - stesso importo sia per RV che per RF:

1 000 EUR

3.2.3. Pacchetto post-arrivo (per i 3 giorni successivi all'arrivo nel PdO)

Informazioni principali sul pacchetto post-arrivo:

- Categorie di assistenza ammissibili per l'assistenza a breve termine

Il pacchetto post-arrivo fornisce assistenza immediata all'arrivo, organizzata e coordinata tra lo Stato membro responsabile e il partner per la reintegrazione prima della partenza del CPT. Tale assistenza viene fornita al di fuori del piano di reintegrazione. Il pacchetto ammonta a **615 EUR**, pari a 3 giorni della tariffa giornaliera media complessiva della Commissione europea per le indennità giornaliere e i massimali per le spese di albergo per il PT (205 EUR/giorno). Il pacchetto può essere concesso solo se lo SM avvia il caso in RIAT almeno 19 giorni di calendario prima della partenza e include tutte le informazioni pertinenti necessarie (ad esempio, biglietti aerei, esigenze mediche immediate, necessità di alloggio di emergenza, test COVID-19 dopo l'arrivo, necessità di trasporto successivo fino alla destinazione finale, ecc.)

- **Assistenza in denaro:** lo Stato membro può decidere di erogare parte del pacchetto post-arrivo in contanti. Tale scelta viene comunicata prima del rimpatrio al PR tramite il RIAT. Il rimpatriando può beneficiare dell'assistenza in denaro in entrambi i pacchetti (post-arrivo e post-rimpatrio). Spetta allo SM decidere quale parte dell'assistenza può essere erogata in denaro o materialmente.
- **Prelievo in aeroporto:** a condizione che il PR/PLR abbia a disposizione almeno **5 giorni lavorativi** prima del rimpatrio previsto per organizzare il prelievo in aeroporto. I dati di contatto del rimpatriando vengono comunicati prima del rimpatrio per predisporre quanto necessario.
- **Trasporto successivo:** da valutare caso per caso. I dati di contatto del rimpatriando vengono condivisi prima del rimpatrio per predisporre quanto necessario.
- **Alloggio all'arrivo:** l'alloggio temporaneo o di emergenza all'arrivo (per un massimo di 3 giorni) può essere organizzato dal PR/PLR, indipendentemente dal fatto che si effettui o meno il prelievo in aeroporto. I dati di contatto del rimpatriando vengono comunicati prima del rimpatrio per predisporre quanto necessario. Nel caso di MNA, deve essere garantito loro un alloggio adeguato.

- **Assistenza medica all'arrivo:** la valutazione dei bisogni viene effettuata dallo SM prima della partenza. Questo tipo di assistenza comporta l'effettuazione di esami medici, che possono portare alla necessità di acquistare farmaci su prescrizione o da banco. Le esigenze urgenti all'arrivo devono essere comunicate **almeno 19 giorni prima del rimpatrio previsto**. I dati di contatto del rimpatriando vengono comunicati prima del rimpatrio per predisporre quanto necessario. Questo tipo di assistenza può includere anche quanto segue:
 - Costi di quarantena (in questo caso il pacchetto può essere utilizzato per coprire l'intero periodo della quarantena e non è limitato a 3 giorni).
- **Ricongiungimento familiare per i MNA:** il PR/PLR facilita e monitora l'intero processo di ricongiungimento e informa lo SM in merito. Il ricongiungimento può avvenire con un familiare o con un tutore nominato dal governo.

3.2.4. Pacchetto di reintegrazione post-rimpatrio (per i 12 mesi successivi alla partenza dallo SM)

Informazioni principali sul pacchetto post-rimpatrio

- Categorie di assistenza ammissibili per l'assistenza a lungo termine

Il pacchetto di reintegrazione post-rimpatrio è un'assistenza successiva all'arrivo immediato, discussa e concordata tra il PR/PLR e il rimpatriato nel corso di uno o più incontri nel PdO. Il processo può anche iniziare prima della partenza ed essere (in parte) concordato tra il rimpatriando e il consulente per il rimpatrio. Il sostegno alla reintegrazione e i relativi costi di reintegrazione così definiti sono descritti nel piano di reintegrazione che viene accettato e approvato dallo Stato membro responsabile e da Frontex.

- **Assistenza in denaro:** lo Stato membro può decidere di erogare parte dell'assistenza alla reintegrazione in contanti. Tale scelta viene comunicata prima del rimpatrio al PR/PLR tramite il RIAT. L'assistenza in denaro può essere fornita in entrambi i pacchetti.
- **Alloggio a lungo termine e relativi costi:** I costi per l'affitto, l'arredamento di base e la ristrutturazione possono essere coperti dall'assistenza alla reintegrazione. I costi per l'alloggio a lungo termine possono essere coperti per un periodo **fino a 12 mesi dopo la partenza**. Il periodo di 12 mesi decorre dal giorno della partenza dallo SM. Tale sostegno può anche includere l'invio in residenze adeguate per gruppi vulnerabili (anziani, vittime della tratta di esseri umani, disabili, ecc.)
- **Assistenza medica regolare:** È incluso ogni tipo di assistenza medica, purché rientri nel bilancio e nei tempi previsti per la reintegrazione, ivi inclusi i gruppi vulnerabili.
- **Istruzione**
 - **Istruzione scolastica:** Possono essere coperte le spese scolastiche o di istruzione superiore per minori e adulti. Il PR/PLR dovrebbe fornire raccomandazioni e indicazioni specifiche sulle strutture più appropriate/adequate. Questo tipo di supporto può anche includere l'indirizzamento (*referral*) a servizi e scuole per soggetti con bisogni educativi speciali.

- **Formazione professionale:** le spese per la formazione professionale possono essere comprese nell'assistenza fornita. Il PR/PLR fornisce consigli e indicazioni specifiche sulle strutture più appropriate/adequate.
- **Consulenza occupazionale e assistenza per l'accesso al mercato del lavoro:** il PR/PLR può fornire al rimpatriato informazioni sullo stato attuale del mercato del lavoro e orientamenti su come accedervi. Ove necessario, tale sostegno può essere combinato con l'indirizzamento ad altre organizzazioni.
- **Consulenza legale:** il servizio include la consulenza e l'indirizzamento alle organizzazioni più atte a rispondere alle esigenze concrete del rimpatriato. Sono inclusi anche il supporto amministrativo per il rinnovo dei documenti d'identità o della patente di guida, l'iscrizione dei figli a scuola, la traduzione di documenti medico-legali, il supporto ai MNA in materia di tutela, ecc. In caso di MNA, occorre prestare la dovuta attenzione e assistenza specializzata.
- **Supporto psicosociale:** questo tipo di sostegno può essere offerto dal PR/PLR. Se necessario, il PR/PLR indirizzerà il rimpatriato a organizzazioni/ospedali più specializzati
- **Assistenza nella creazione di una piccola impresa:** il PR/PLR può offrire assistenza al rimpatriato nella predisposizione e attuazione di un progetto imprenditoriale. Il ruolo del PR/PLR in quest'ambito può essere più o meno ampio a seconda delle esigenze e delle capacità del rimpatriato di avviare una determinata attività. In ogni caso, il PR/PLR può fornire consulenza al rimpatriato su possibili idee imprenditoriali ed esplorare insieme allo stesso i punti di forza e di debolezza di un determinato progetto. In ultima analisi, spetta al rimpatriato decidere quale tipo di attività attuare.
- **Ricongiungimento familiare (monitoraggio):** il PR/PLR controlla/monitora se il ricongiungimento è avvenuto e fornisce un riscontro in merito.

Qualsiasi altra spesa che non rientri nelle categorie di cui sopra non è ammissibile al sostegno finanziario di Frontex (ad esempio, eventuali imposte sul reddito di un paese terzo per l'assistenza alla reintegrazione non sono ammissibili).

3.3. Flusso di lavoro del JRS - Gestione dei casi

3.3.1. Cos'è RIAT?

La gestione quotidiana dei casi avverrà tramite lo **strumento di assistenza al reinserimento (*Reintegration Assistance Tool - RIAT*)**. Si tratta di uno strumento di gestione delle domande per l'utilizzo del JRS, realizzato dalla Commissione europea. **Le richieste di assistenza al reinserimento possono essere presentate solo tramite il RIAT**, che garantisce una modalità criptata di inserimento e trasmissione dei dati, in conformità con le norme dell'UE in materia di protezione dei dati.



The screenshot displays the EMN IES (European Migration Network Information Exchange System) website. At the top, there is a navigation bar with the European Commission logo and the text 'EMN IES European Migration Network Information Exchange System'. Below this, there are menu items: 'Referral & Case Handling Systems', 'EMN IES User Guidance Content', and 'Self-managed Workspaces'. A search bar is located on the right side of the navigation bar. The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar with a green header 'RIAT (REINTEGRATION ASSISTANCE TOOL)'. Below this header, there are links for 'Home', 'RIAT Dashboard', 'Forum', 'Polls', and 'Contact'. A green section titled 'SUBAREAS' lists six categories: '1. General information', '2. Latest News and Statistics', '3. Active Projects', '4. I am a Member State', '5. I am a Reintegration Partner', and '6. Training Academy'. The right column features a world map with several countries highlighted in blue, including Iceland, United Kingdom, Spain, Italy, Turkey, Iran, Oman, Libya, Nigeria, Kenya, Tanzania, Angola, Namibia, Madagascar, South Africa, and Australia. The map is labeled with 'North Pacific Ocean', 'North Atlantic Ocean', 'South Pacific Ocean', and 'Indian Ocean'.

3.3.2. Accesso a RIAT

Per utilizzare RIAT, i consulenti per il rimpatrio devono possedere un login UE (*EU login*), che richiede un'autenticazione a due fattori. Il login UE può essere richiesto sul sito web del sistema di scambio di informazioni della rete europea sulle migrazioni (EMN IES) ⁽¹⁶⁾.

I consulenti per il rimpatrio possono dunque inserire i casi utilizzando il login UE e dopo aver ricevuto formazione all'utilizzo di RIAT, che è pianificata ed erogata in coordinamento con gli Stati membri dal gruppo RIAT, appartenente alla Struttura per il rimpatrio e la reintegrazione (*Return and Reintegration Facility - RRF*) sotto l'egida dell'ICMPD (Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie). Si prega di inviare le richieste di formazione all'indirizzo ECRET.JRS@frontex.europa.eu.

Senza l'account EU Login e la formazione dell'UE, i consulenti per il rimpatrio non saranno in grado di utilizzare il JRS.

Il flusso operativo dell'assistenza alla reintegrazione, attraverso RIAT, è strutturato in tre fasi principali (*Key Moment - KM*), in appresso "Fasi".

⁽¹⁶⁾ [European Migration Network Information Exchange System \(europa.eu\)](http://European Migration Network Information Exchange System (europa.eu))

EU Login
One account, many EU services





English (en)

Sign in to continue



Enter your e-mail address or unique identifier

[Create an account](#) **Next >**



Or

-  [Sign in with your eID](#)
-  [Sign in with Facebook](#)
-  [Sign in with Twitter](#)
-  [Sign in with Google](#)


Easy, fast and secure: download the EU Login app

[About EU Login](#) [Cookies](#) [Privacy Statement](#) [Contact](#) [Help](#)

European Union  [EU institutions](#) 

9.3.1-dn3p | 4 ms

Powered by  **European Commission**

3.3.3. Consulenza pre-partenza per il rimpatrio e la reintegrazione

Informazioni principali sulla consulenza pre-partenza:

- Come presentare una domanda tramite il RIAT
- Il modulo di domanda

Lo SM verifica l'ammissibilità del rimpatriando secondo le regole di ammissibilità di Frontex (cfr. sezione 3.2.1. - **Ammissibilità del rimpatriando**).

Il consulente per il rimpatrio o il funzionario competente si assicura che il rimpatriando riceva informazioni adeguate sulle opportunità e le procedure per ricevere assistenza post-arrivo/post-rimpatrio nell'ambito del JRS di Frontex.

Frontex fornisce informazioni dettagliate sul JRS in RIAT e nel sito web di Frontex.

5

6

6.1

Presentazione della domanda (Fase 1)

I casi possono essere avviati da un'autorità dello SM o dal PR/PLR anche successivamente al rimpatrio (casi retroattivi), dopo che il rimpatriando/rimpatriato ha manifestato l'interesse a ricevere assistenza alla reintegrazione. I casi retroattivi seguono gli stessi flussi di lavoro e devono essere convalidati dallo SM prima che si possa avviare il piano di reintegrazione.

Prima di raccogliere i dati personali del rimpatriando, il consulente per il rimpatrio deve assicurarsi che il richiedente abbia ricevuto le debite informazioni sul trattamento dei suoi dati personali (sezione 2 del modulo di domanda) e che tutte le persone incluse nel modulo di domanda abbiano fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Lo Stato membro decide l'importo dell'assistenza alla reintegrazione e presenta la domanda tramite il RIAT. L'assistenza alla reintegrazione non può essere di ammontare inferiore di quello dei pacchetti Frontex (cfr. sezione 2.3.2). Lo SM può fornire un aiuto aggiuntivo rispetto all'assistenza alla reintegrazione, se necessario. Tutti i casi inclusi nel JRS devono essere registrati in RIAT prima di poter essere ulteriormente esaminati.

Modulo di domanda RIAT

Il modulo di domanda RIAT può essere scaricato da RIAT al seguente indirizzo: **Subareas (sotto aree), 3. Active Projects (progetti attivi), 3.2. Current RIAT projects (progetti RIAT in corso), 3.2.1. FX JRS 2022.**

Il modulo è da utilizzare qualora il consulente per il rimpatrio non sia dotato di connessione internet stabile o non abbia la possibilità di accedere a RIAT durante la seduta di consulenza (ad esempio, in un centro di detenzione

con restrizioni alla connessione Wi-Fi e all'accesso a internet). Poiché il modulo di domanda rispecchia il processo di domanda in RIAT, può essere utilizzato per raccogliere tutti i dati necessari per aprire successivamente un caso in RIAT.

Il modulo di domanda comprende le seguenti sezioni:

Sezione	Contenuto - informazioni richieste	Da scansionare e caricare obbligatoriamente
1	Registrazione del caso	Sì
1.1	Documento di identità e composizione del nucleo familiare	Sì
1.2	Familiari che rimpatriano insieme	Sì
1.3	Minori che rimpatriano insieme	Sì
2	Modulo di consenso (protezione dei dati personali)	Sì
3	Informazioni sul viaggio e sulla reintegrazione	- (compilare solo in RIAT)
4	Dotazione finanziaria per la reintegrazione	- (compilare solo in RIAT)
5	Contatto con il rimpatriando	- (compilare solo in RIAT)
6	Redazione del piano di reintegrazione	- (compilare solo in RIAT)
7	Risorse e competenze	- (compilare solo in RIAT)
8	Valutazione da parte del consulente per il rimpatrio	- (compilare solo in RIAT)

Le prime 5 sezioni (1; 1.1; 1.2; 1.3 e 2) del modulo di domanda **devono essere compilate, firmate e caricate sul RIAT**. Il resto del modulo può essere utilizzato per raccogliere i dati necessari nel caso in cui il consulente per il rimpatrio non abbia la possibilità di caricarli direttamente sul RIAT, come spiegato sopra.

Per ulteriori chiarimenti sulle informazioni che è necessario fornire nella domanda, consultare la sezione 4 (Domande frequenti - FAQ).

Una volta che lo Stato membro ha presentato la domanda, questa verrà inoltrata a Frontex per la convalida o il rigetto. Tale convalida/rigetto si riferisce al controllo di ammissibilità, qualità e completezza effettuato da Frontex. Successivamente alla convalida, il caso sarà trasmesso al PR per la convalida da parte dello stesso. Dopo la convalida della fase 1 da parte del PR, il caso passa alla fase 2 in RIAT.

La domanda deve essere presentata entro **non meno di**

- **14 giorni di calendario** prima della partenza del rimpatriando, se si chiede il pacchetto post-rimpatrio

- **19 giorni di calendario** prima della partenza del rimpatriando, se si chiede il pacchetto post-arrivo (cfr. sezione 3.3.6 sui temporizzatori (“Timer”))

RIAT dispone di temporizzatori automatici per assicurare che i casi non vengano «dimenticati» o restino «bloccati» in una determinata fase del processo. Se gli utenti di RIAT non rigettano un caso né lo convalidano, esso verrà convalidato automaticamente dopo alcuni giorni. Il numero dei giorni sopra indicato per la presentazione di una domanda prima della partenza rappresenta la somma dei giorni necessari per la convalida automatica da parte del sistema RIAT, qualora gli utenti non convalidino il caso manualmente e in modo proattivo. Dopo la presentazione della domanda, tutte le comunicazioni avvengono tramite RIAT. Il PR/PLR controlla e convalida la domanda se essa è conforme ai requisiti stabiliti nell'accordo quadro di partenariato ⁽¹⁷⁾ e negli accordi specifici tra Frontex e il PR. Se la domanda non è conforme a tali specifiche, il PR può respingerla, fornendo una motivazione altamente dettagliata. Se la domanda viene respinta, lo SM può apportare le modifiche necessarie e ripresentare la domanda, oppure ritirarla.

Dopo la convalida, la domanda viene trasferita dal PR al PLR, ove applicabile. Sulla base delle informazioni fornite dallo SM, il PR/PLR è responsabile dell'inserimento di un'annotazione in RIAT di conferma dell'effettivo arrivo del CPT nel PdO.

3.3.4. Rimpatrio

L'organizzazione del rimpatrio nel PdO non rientra nell'ambito di competenza del JRS ed è di norma a carico degli Stati membri. Tuttavia, Frontex può fornire assistenza tramite l'applicazione Frontex per i rimpatri (*Frontex Application for Returns* - FAR). Si raccomanda vivamente agli SM di utilizzare il FAR per la prenotazione dei voli dei rimpatriandi; tuttavia, l'uso del FAR può variare tra i vari SM. I consulenti per il rimpatrio devono verificare i requisiti e le procedure nazionali per la prenotazione e l'ottenimento dei biglietti aerei di rimpatrio.

3.3.5. Post-arrivo/Post-rimpatrio

Informazioni principali Post-arrivo/Post-rimpatrio:

- Redazione e attuazione del piano di reintegrazione

Redazione del piano di reintegrazione (Fase 2)

Dopo l'arrivo nel PdO, il rimpatriato deve contattare il PR/PLR. Il pacchetto di reintegrazione resta assegnato al rimpatriato per **6 mesi successivamente alla data di partenza**; ciò significa che il piano di reintegrazione deve essere convalidato dallo SM responsabile entro questo periodo. Il PR/PLR deve registrare la data del primo contatto in RIAT, per tenere informato lo SM (utilizzando la funzione di commento in RIAT). Trascorsi i 6 mesi senza alcuna azione, il caso verrà automaticamente chiuso.

⁽¹⁷⁾ Accordi quadro di partenariato stipulati a seguito dell'invito a presentare proposte di accordi quadro di partenariato per l'assistenza alla reintegrazione 2021/CFP/POST/01. Per ulteriori informazioni si veda: Sovvenzioni (europa.eu) (<https://frontex.europa.eu/about-frontex/grants/>)

Se il rimpatriato non ha contattato il PR/PLR entro le **4 settimane successive alla data di partenza**, il PR/PLR deve cercare di contattarlo attivamente. Per facilitare questa operazione, lo SM deve fornire i dati di contatto del rimpatriato nel PdO.

Una volta che il rimpatriato è stato contattato, il PR/PLR organizza uno o più incontri in cui entrambe le parti definiscano il piano di reintegrazione. Il piano deve essere elaborato in base al modello RIAT, ai requisiti degli Stati membri e, ove possibile, secondo i desideri del rimpatriato e nel suo interesse. Una volta convalidato da Frontex, il piano di reintegrazione viene esaminato e convalidato dallo SM. Se lo SM non risponde entro 7 giorni di calendario, il piano di reintegrazione viene convalidato automaticamente in RIAT.

Nella Fase 2 Frontex verifica se il piano di reintegrazione presentato corrisponda alle attività ammissibili nell'ambito del JRS. Se un piano di reintegrazione viene respinto da Frontex o dallo Stato membro, viene rinviato al PR per le opportune modifiche e nuova presentazione. Il rigetto del piano deve essere debitamente giustificato.

Attuazione del piano di reintegrazione

Una volta che il piano di reintegrazione è stato convalidato, il PR/PLR ne avvia l'attuazione, cioè spende la dotazione finanziaria per la reintegrazione. Il PR/PLR contatta il rimpatriato con la frequenza necessaria per attuare e monitorare il processo di reintegrazione. Il PR/PLR resta a disposizione del rimpatriato per rispondere a ulteriori domande e fornirgli supporto. Il PR/PLR deve registrare in RIAT le date dei contatti con il rimpatriato (utilizzando la funzione di commento del RIAT) per tenere informato lo SM.

NB: il rimpatriato ha 12 mesi di tempo dalla data di partenza per completare la reintegrazione e utilizzare la dotazione finanziaria approvata per la reintegrazione. I fondi stanziati devono essere utilizzati entro tale periodo per poter ottenere il rimborso.

3.3.6. Temporizzatori RIAT

Lo scopo dei “*timer*” all'interno del RIAT è di garantire che i casi siano portati avanti entro i tempi previsti per la reintegrazione. Una volta trascorso il periodo di tempo predefinito, il caso viene convalidato automaticamente e passa allo stato successivo in RIAT.

Panoramica dei temporizzatori in RIAT per ciascun utente e Fase

Utente rimpatriato	RIAT o	Fase 1 (domanda)	Fase 2 (piano di reintegrazione)	Fase 3 (relazione finale)
Rimpatriato		-	6 mesi dalla data di partenza ⁽¹⁸⁾	12 mesi dalla data di partenza
Stato membro		7 giorni per la convalida	7 giorni per la convalida	3 mesi per la convalida

⁽¹⁸⁾ Se il piano di reintegrazione non viene presentato al RIAT entro 6 mesi dalla data di partenza, il caso viene chiuso in RIAT e il pacchetto di reintegrazione non può essere concesso.

Partner per la reintegrazione	7 giorni per la convalida	7 giorni per la convalida	-
Frontex	7 giorni per la convalida	7 giorni per la convalida	30 giorni per la convalida

4. Domande frequenti

4.1. Domande relative alla qualità dei dati inseriti

4.1.1. In generale, quanti dettagli sono necessari per l'accoglimento di una domanda?

Per fornire assistenza mirata alla reintegrazione, i PR/PLR devono disporre di informazioni sufficienti sulle esigenze immediate e specifiche dei rimpatriandi. Ciò vale soprattutto se questi ultimi presentano determinate vulnerabilità (analfabeti, disabili, persone con problemi di salute, vittime della tratta di esseri umani, donne in gravidanza, ecc.).

Le informazioni fornite dal CR in RIAT devono essere sufficientemente dettagliate, in modo che il PR/PLR possa predisporre adeguatamente l'assistenza necessaria prima dell'arrivo, senza dover porre ulteriori domande.

Tutti i campi contrassegnati con un asterisco rosso (*) sono obbligatori. Se uno di questi campi essenziali non è compilato, apparirà un avviso che segnala le informazioni mancanti.

4.1.2. Da chi va firmato il modulo di consenso?

È obbligatorio fornire un modulo di consenso firmato perché la domanda possa essere esaminata e i dati personali condivisi con il PR/PLR, in conformità alle norme UE sulla protezione dei dati. Si noti che ogni adulto incluso nella domanda deve dare il proprio consenso firmando il modulo. Non è sufficiente che un familiare adulto dia il consenso anche per il coniuge o per i figli maggiorenni nella domanda.

4.1.3. Quali dettagli sono necessari per i casi medici?

I casi medici richiedono un'attenzione particolare e costituiscono la quota maggiore dei rimpatriandi vulnerabili. È necessario fornire al PR/PLR i seguenti dettagli:

- Come regola generale, tutti i dati medici devono essere inseriti, se possibile, in caratteri latini o tradotti in inglese
- Diagnosi
- Piano di cure
- Piano di assunzione dei farmaci (emesso da non più di 6 mesi), preferibilmente indicante i principi attivi del farmaco
- Esigenze mediche speciali e immediate all'arrivo (ad esempio, dialisi)

- Problemi di mobilità che richiedono prelievo specializzato dall'aeroporto (ad esempio, il rimpatriato è su una sedia a rotelle o ha un deambulatore a rotelle)
- Eventuali disabilità, quali ipoacusia, compromissione della visione, ecc.

4.1.4. Quali dettagli sono necessari per i soggetti con problemi di salute mentale o psicosociali?

I casi psicosociali o gli individui con problemi di salute mentale possono porre ulteriori difficoltà al PR/PLR. Oltre ai requisiti sopra citati, in questi casi è importante aggiungere la valutazione del CR in merito ai seguenti dettagli:

- Specificare se il rimpatriando ha precedenti di aggressività e rifiuto di collaborare
- Condividere eventuali impressioni di comportamento non collaborativo durante gli incontri di consulenza
- Specificare se rimpatriato ha precedenti di comportamenti lesivi verso sé stessi o gli altri
- Legami familiari (supporto nel PdO) → Eventuali informazioni sulla presenza di parenti nel paese di rimpatrio. Queste informazioni aiuteranno il PLR a risolvere il problema di indirizzare il rimpatriato all'istituzione statale competente.

4.1.5. Quali dettagli sono necessari per le rimpatriande in gravidanza?

Le donne in gravidanza possono avere esigenze specifiche al momento dell'arrivo, a seconda della data del parto e delle loro condizioni generali di salute. È quindi necessario fornire i seguenti dati:

- La data prevista del parto, preferibilmente con conferma medica (in inglese)
- Relazioni mediche sulla gravidanza (che segnalino probabili complicanze)
- Legami familiari (rete di supporto nel PdO)

4.1.6. Quali informazioni in merito alle esigenze educative sono necessarie?

La reintegrazione nel sistema di istruzione del PdO può essere difficile per le famiglie con minori che hanno trascorso diversi anni all'estero in un sistema scolastico diverso. Le informazioni necessarie sono le seguenti:

- Informazioni sulle lingue parlate dai minori
- Pagelle scolastiche, preferibilmente tradotte
- Esigenze specifiche dei minori (autismo, ecc.)

4.1.7. Quali informazioni sono necessarie per il prelievo dall'aeroporto?

Per assicurare che non vi siano intoppi in fase di prelievo dall'aeroporto, è necessario fornire al PR/PLR le seguenti informazioni:

- Dettagli del volo: data di partenza, data e ora di arrivo, destinazione finale, numero del volo
- L'eventuale necessità di ulteriore trasporto

- Nome del richiedente principale, preferibilmente un documento d'identità con foto recente per poter accogliere i rimpatriati all'arrivo
- Numero di telefono di contatto, qualora il PR non riesca a trovare il rimpatriato in aeroporto

4.1.8. Quali informazioni sono necessarie per l'alloggio di emergenza?

Ogni rimpatriato ha esigenze e aspettative diverse per quanto riguarda l'alloggio di emergenza. Per evitare malintesi e discussioni tra il PR/PLR e il rimpatriato, è necessario comunicare i desideri del rimpatriato. D'altra parte, è anche necessario gestire le sue aspettative, informandolo che non si può garantire che l'alloggio temporaneo sia conforme ai suoi desideri (per quanto riguarda gli standard e la possibilità di cucinare). Lo scopo principale dell'alloggio temporaneo è di assicurare che il rimpatriato non debba dormire all'addiaccio o in un luogo insicuro dopo l'arrivo.

- Per quanto tempo è necessario l'alloggio (1, 2 o 3 giorni)?
- Che tipo di alloggio è necessario (hotel, appartamento con possibilità di cucinare, ostello)?

4.1.9. Quali informazioni sono necessarie per il trasporto successivo?

Il proseguimento del viaggio fino alla destinazione finale può rivelarsi difficoltoso in alcuni PdO a causa delle condizioni locali (ad esempio, l'estensione limitata della rete ferroviaria o la carenza di mezzi di trasporto pubblici). Se la destinazione finale è a notevole distanza, è necessario organizzare o negoziare un mezzo di trasporto privato prima del rimpatrio. Le informazioni necessarie al PR/PLR per garantire la disponibilità di mezzi per il trasporto successivo all'arrivo sono le seguenti:

- La destinazione finale precisa (nome del villaggio/città, possibilmente con l'indirizzo esatto)
- La modalità di trasporto preferita (treno, aereo, autobus o taxi)
- La quantità di bagagli della persona/famiglia

4.2. Quesiti relativi alla procedura di domanda

4.2.1. Quanto tempo è necessario per ottenere una risposta sulla verifica di ammissibilità del JRS?

RIAT dispone di temporizzatori automatici che assicurano che un caso non rimanga bloccato in una determinata fase a causa dell'inattività dell'utente. Quando un caso viene inserito da un consulente per il rimpatrio, esso viene trasmesso al controllo interno, che effettua una verifica della qualità dei dati inseriti, dell'ammissibilità e della qualità della domanda. Successivamente, il caso viene trasmesso al coordinatore incaricato dello SM. I coordinatori effettuano un ulteriore controllo per verificare che tutti i dati pertinenti siano stati inseriti e i documenti necessari siano stati caricati. Una volta che il caso è stato convalidato dal coordinatore dello SM e trasmesso a Frontex, la verifica dell'ammissibilità richiederà al massimo 14 o 19 giorni di calendario (si veda la sezione 3.3.6. sui temporizzatori). Nella pratica, il processo di convalida sarà più rapido perché Frontex non impiegherà 7 giorni per convalidare un caso.

4.2.2. Cosa significano le scadenze di 19 e 14 giorni prima della partenza?

Come già accennato, RIAT dispone di temporizzatori automatici che assicurano che i casi passino alla fase successiva (*Key Moment*) se non sono stati rigettati a un certo punto. Il numero massimo di giorni in caso di mancata convalida manuale è di 19 giorni prima della partenza per i casi con assistenza post-arrivo e di 14 giorni per i casi senza tale assistenza. Tuttavia, nella pratica il processo di convalida sarà più rapido se tutti i dati necessari sono stati forniti correttamente.

4.2.3. È possibile contattare il partner locale per la reintegrazione prima della partenza?

Una volta che il caso è stato convalidato da Frontex, viene trasmesso al PR/PLR. Le domande relative ai casi possono sempre essere poste dal CR in RIAT attraverso la funzione di commento. Se è stato aggiunto un **nuovo commento**, il CR, lo SM e il PR/PLR vedranno un **punto rosso sotto l'icona di commento**. Il PR può essere contattato anche attraverso l'help desk di Frontex (ECRET.JRS@frontex.europa.eu) o attraverso i coordinatori degli SM in RIAT.

Se c'è la necessità immediata di contattare il PR/PLR, ad esempio per i soggetti vulnerabili, il CR può trovare i dati di contatto negli opuscoli dei Paesi, per organizzare/fissare un colloquio in videoconferenza prima della partenza tra il rimpatriando e il PR/PLR.


Tuttavia, il colloquio può svolgersi solo dopo la convalida del caso. Tutte le comunicazioni necessarie prima dell'accettazione del caso vengono effettuate mediante posta elettronica. Tuttavia, le comunicazioni contenenti dati personali possono essere effettuate solo con modalità sicure e criptate. **IN NESSUN CASO** è consentito l'invio di e-mail contenenti dati personali tra il PR/PLR e il CR.

4.2.4. È possibile cambiare la data di partenza in RIAT?

Sì, è possibile modificare la data di partenza in RIAT. Al momento della presentazione della domanda, il CR può inserire una data di partenza prevista. È importante specificare che **la data esatta della partenza deve essere resa nota al PR/PLR con almeno 5 giorni di calendario di preavviso perché il rimpatriato possa ricevere l'assistenza post-arrivo.**

4.2.5. È possibile richiedere l'assistenza alla reintegrazione senza alcun documento d'identità?

Poiché il rimpatrio effettivo di un cittadino di un paese terzo (CPT) non è possibile senza documenti d'identità, tutti i CPT che possono beneficiare del sostegno alla reintegrazione devono essere in possesso di un documento d'identità, sia esso un passaporto, un modulo d'identificazione, un lasciapassare o qualsiasi altro tipo di documento di viaggio legalmente riconosciuto. Qualsiasi esso sia, tale documento deve essere caricato in RIAT nella sezione «Documenti di identità della famiglia» (*Family Identity Documents*).



4.2.6. È obbligatorio caricare il documento d'identità al momento della registrazione del caso?

No, non è necessario caricare i documenti d'identità al momento della creazione del caso. Tuttavia, i documenti d'identità devono essere caricati prima che il caso venga trasferito dallo SM a Frontex nella fase 1, il che significa che i documenti devono essere caricati prima dei 19/14 giorni precedenti la partenza.

Se i documenti di viaggio vengono rilasciati dalle autorità del paese terzo solo pochi giorni prima della partenza e il caso è già stato trasmesso al PR, la scansione del documento deve essere caricata come allegato ad un commento utilizzando la funzione di commento non appena disponibile.

4.2.7. È obbligatorio utilizzare il modulo di domanda fornito in formato PDF e caricarlo in RIAT?

Il modulo di domanda cartaceo è destinato a essere utilizzato nel caso in cui il consulente di rimpatrio non abbia accesso a RIAT durante la seduta di consulenza. Esso rispecchia le stesse informazioni che devono essere inserite in RIAT.


Il modulo di domanda dovrebbe inoltre essere utilizzato dal PR/PLR se il caso viene aperto dal PdO. In questo caso, le sezioni 1-2 sono sempre obbligatorie, poiché contengono i dati identificativi e il modulo di consenso, mentre le altre sezioni non sono obbligatorie su carta, ma possono essere compilate su RIAT. È possibile scaricare da RIAT un modulo in formato PDF compilabile.

Naturalmente, le informazioni contenute nel modulo di domanda rispecchiano esattamente il modulo di domanda del RIAT; pertanto le informazioni devono essere inserite in RIAT nei rispettivi campi. In alternativa, il modulo cartaceo può essere utilizzato (sezioni da 3 a 8) da un consulente per il rimpatrio per raccogliere questi dati, che saranno successivamente inseriti in RIAT dal consulente stesso o da un altro soggetto. Pertanto, non è obbligatorio caricare queste sezioni in formato PDF digitalizzato.

4.3. Domande relative al pacchetto post-arrivo

4.3.1. Dove si compila il pacchetto post-arrivo in RIAT?

Al momento non esiste un campo aggiuntivo in RIAT con la dicitura «pacchetto post-arrivo» (*post-arrival package*). Pertanto, tale pacchetto deve essere compilato nella sezione «Dotazione finanziaria per la reintegrazione» (*Reintegration Budget*) nella categoria «Altro, specificare» (*Other, please specify*) ed etichettato come pacchetto post-arrivo o come assistenza richiesta all'arrivo.



4.3.2. Quale quota del pacchetto post-arrivo e di reintegrazione può essere erogata in denaro?

Ai fini del JRS, Frontex non ha imposto alcun limite agli Stati membri relativamente all'importo in contanti da offrire ai cittadini di Paesi terzi (CPT). La decisione spetta agli SM sulla base della legislazione nazionale o delle procedure interne di ciascuno. Il CR dovrebbe verificare le disposizioni nazionali per sapere in che misura l'assistenza può essere offerta in denaro.

Al riguardo, **Frontex sconsiglia vivamente di fornire l'intera l'assistenza in contanti**, poiché ciò potrebbe costituire un fattore di attrazione.

4.3.3. Chi pagherà l'assistenza in denaro al rimpatriato?

L'assistenza in denaro fa parte dell'assistenza post-arrivo o dell'assistenza alla reintegrazione e sarà versata dal PR/PLR nel PdO dopo l'arrivo. Se non è stato richiesto il prelievo dall'aeroporto prima della partenza, il rimpatriato dovrà contattare il PR/PLR attivamente per ottenere l'assistenza.

4.3.4. Come si può contattare il partner per la reintegrazione dopo l'arrivo?

Prima della partenza, il CR dovrebbe consegnare al rimpatriando l'opuscolo del paese con l'indirizzo e i recapiti del PR/PLR. Il rimpatriando può anche ottenere la lettera di ammissibilità, che può essere scaricata da RIAT. Se il rimpatriato non si mette in contatto con il PR/PLR entro 4 settimane dalla partenza, il PR/PLR è tenuto a prendere l'iniziativa di contattarlo. **È quindi fondamentale che i dati di contatto del rimpatriato forniti in RIAT siano corretti.** Se il rimpatriato cambia il numero di cellulare e non ha un indirizzo valido nel PdO, non sarà possibile contattarlo.

4.3.5. È possibile fornire assistenza in denaro prima della partenza come parte della dotazione finanziaria per la reintegrazione del JRS?

Gli Stati membri possono sempre fornire assistenza in denaro prima della partenza, a carico del proprio bilancio nazionale o finanziata dall'AMIF, in aggiunta rispetto al JRS. Tale assistenza prima della partenza non fa parte della dotazione finanziaria del JRS e non può essere rimborsata da Frontex. L'assistenza offerta dal JRS può essere fornita solo dopo l'arrivo nel PdO. Gli importi in contanti saranno distribuiti dai partner locali per la reintegrazione (PLR) nei PdO.

4.3.6. Quali sono le condizioni di ammissibilità per i casi retroattivi e come si svolge il flusso di lavoro?

I casi retroattivi sono soggetti agli stessi criteri di ammissibilità dei casi registrati in RIAT prima della data di partenza. Ogni rimpatriato può chiedere l'assistenza alla reintegrazione nel PdO contattando il PR. Tutti i dati saranno inseriti in RIAT dal PR e dovranno essere convalidati dagli SM responsabili e da Frontex. È obbligatorio presentare il piano di reintegrazione entro i 6 mesi successivi alla data di partenza. Per i casi retroattivi si applica lo stesso termine di 12 mesi dopo la data di partenza per il completamento del processo di reintegrazione.

4.3.7. Esiste un pacchetto post-arrivo per i casi retroattivi?

No, i casi presentati dopo la data di partenza non hanno accesso all'assistenza post-arrivo.

4.3.8. Come viene erogato in pratica il pacchetto post-arrivo?

Il PR è responsabile della consegna del pacchetto post-arrivo al rimpatriato e della fornitura dei servizi concordati in precedenza, come il prelievo dall'aeroporto, l'alloggio di emergenza, ecc. Qualora lo SM disponga che il pacchetto post-arrivo debba essere consegnato esclusivamente in contanti, il rimpatriato ha 3 giorni di calendario dopo il giorno della partenza per contattare il PR e ricevere l'assistenza in contanti.

Come già specificato, le attività che rientrano nel pacchetto post-arrivo vanno riportate nel campo «Altro, specificare» nella Fase 1 di RIAT (dotazione finanziaria per la reintegrazione).

4.3.9. Come gestire il trasporto successivo se i rimpatriati cambiano programma?

(Qualora il rimpatriato cambi all'ultimo minuto la destinazione finale dopo l'arrivo)

L'unico compito del CR è di identificare la necessità di fornire l'assistenza post-arrivo per 3 giorni ed eventualmente di comunicare a grandi linee importanti bisogni urgenti. Inoltre, è responsabilità dello SM dare un preavviso sufficiente al PR/PLR per consentirgli di predisporre l'assistenza necessaria. Se la destinazione del trasporto successivo viene modificata, il problema può essere risolto facilmente dal PLR all'arrivo. Se è prevista una tassa di cancellazione o se il biglietto non viene rimborsato, tale importo verrà detratto dal pacchetto post-arrivo.

Naturalmente, qualora il rimpatriando dovesse cambiare idea prima della partenza, è possibile utilizzare la funzione di commento di RIAT per comunicare al PLR le nuove informazioni aggiornate.

4.3.10. Cosa succede se il rimpatriato ha bisogno di alloggio temporaneo per più di 3 giorni?

Soprattutto nei casi in cui abbia richiesto anche il pacchetto di reintegrazione. È possibile coprire i costi del soggiorno successivo con il pacchetto post-rimpatrio?

In teoria sì, se l'alloggio temporaneo supera i 3 giorni coperti dal pacchetto post-arrivo, le notti successive possono essere coperte dal pacchetto post-rimpatrio. Tuttavia, va considerato che non è possibile spendere il pacchetto post-rimpatrio prima che il piano di reintegrazione sia stato finalizzato dal PR e convalidato da Frontex e dallo SM responsabile. Se il piano di reintegrazione può essere finalizzato e convalidato nei 3 giorni coperti dal pacchetto post-arrivo, allora è possibile proseguire con le notti successive, addebitandone il costo al pacchetto post-rimpatrio.

Poiché ciò potrebbe risultare molto difficile da realizzare, raccomandiamo che le prime tre notti vengano pagate con il pacchetto post-arrivo e che l'importo restante venga pagato in contanti. Il rimpatriato potrebbe quindi pagare l'alloggio in contanti nei giorni successivi, fino alla convalida del piano di reintegrazione. In alcuni SM i rimpatriati ricevono ulteriori contributi in denaro prima del rimpatrio, che potrebbero utilizzare anche per pagare i pernotti aggiuntivi.

Allo stesso tempo, purché la situazione sia debitamente giustificata e comunicata a tutte le parti interessate, Frontex, lo SM e il PR possono collaborare per assicurare la rapida stesura e convalida del piano di reintegrazione.

4.4. Domande relative al pacchetto post-rimpatrio

4.4.1. Dove si compila il pacchetto post-rimpatrio in RIAT?

Per inserire gli importi destinati al reinserimento è necessario selezionare «Sì» (Yes) nella casella «La dotazione finanziaria per la reintegrazione è definita prima del rimpatrio?» (*Is the reintegration budget defined prior to return?*). Solo a questo punto si apre in RIAT un riquadro con le categorie ammissibili all'assistenza.

Se il rimpatriando non è sicuro di come spendere la dotazione finanziaria e vuole decidere in merito dopo l'arrivo insieme al partner per la reintegrazione, deve essere selezionata la categoria «Da definire dopo l'arrivo» (*To be defined post-arrival*).

Is the reintegration budget defined prior to return? *

Yes

Reintegration budget	Budgeted Amount (EUR)	Short description
To be defined post-arrival	2000,00	
Income-generating activity	0,00	
Purchase of professional equipment	0,00	
Vocational training/education for adults	0,00	

4.4.2. Quale quota del pacchetto post-rimpatrio può essere erogata in denaro?

Come indicato in precedenza, spetta esclusivamente allo SM decidere quale quota dei pacchetti post-arrivo o post-rimpatrio sia da destinarsi all'assistenza in contanti (*“cash”*). Anche se Frontex sconsiglia agli SM di concedere assistenza esclusivamente in denaro, non impone restrizioni in merito. Detto questo, l'erogazione di ingenti somme di denaro contante potrebbe rendere la reintegrazione un fattore di attrazione per la migrazione, in quanto i migranti potrebbero ritenere che sia facile ottenere denaro contante quando chiedono il rimpatrio e la reintegrazione. **Al contempo, è stato costantemente dimostrato che l'erogazione di assistenza prevalentemente materiale ha un tasso di successo più elevato nel conseguire una reintegrazione sostenibile dei rimpatriati.**

Tuttavia, l'importo versato in denaro non può essere concesso per un'attività specifica, ad esempio per l'avvio di un'attività imprenditoriale o generatrice di reddito, perché in tal caso ottenere la prova dei pagamenti diventerebbe impossibile per il PR e farebbe scattare il rischio di non ottenere il rimborso.

Gli importi in contanti corrisposti al rimpatriato saranno registrati come spese a fronte di una ricevuta che rimpatriato dovrà firmare.

Tutte le altre attività ammissibili sono fornite materialmente.

Nel corso della consultazione degli Stati membri condotta da Frontex nel 2021, in cui sono stati valutati tutti i programmi di reintegrazione esistenti in Europa, è emerso che gli SM forniscono in media 300 EUR di assistenza in denaro nel caso di rimpatri forzati e 400 EUR nel caso di rimpatri volontari.

4.4.3. Qual è la differenza tra il pacchetto post-arrivo e quello post-rimpatrio?

L'assistenza post-arrivo del JRS può essere utilizzata solo per i bisogni immediati del rimpatriato nei primi 3 giorni successivi all'arrivo (ad esempio: alloggio di emergenza, trasporto successivo, assistenza in denaro, ecc.). Il PR/PLR deve essere informato delle esigenze specifiche e della data di partenza con almeno 5 giorni di calendario di preavviso per organizzare l'erogazione dell'assistenza.

L'obiettivo del pacchetto post-rimpatrio è di coprire le esigenze a medio e lungo termine successive al rimpatrio (per un periodo massimo di 12 mesi), quali l'alloggio, l'avvio di una microimpresa o le spese di iscrizione e frequenza scolastica.

4.4.1. In che momento il rimpatriando decide la combinazione di servizi di assistenza alla reintegrazione?

Prima del rimpatrio o all'arrivo? E, qualora decidesse prima del rimpatrio, potrebbe modificare la scelta fatta una volta arrivato nel paese?

Entrambe le opzioni sono possibili. Il piano di reintegrazione può essere avviato prima della partenza dal CR insieme al rimpatriando oppure può essere lasciato alla decisione del rimpatriato insieme al funzionario incaricato del caso nel PdO. La decisione in merito spetta allo SM.

Naturalmente, laddove la legislazione nazionale dello SM prevede limitazioni od obblighi di spesa, ciò dovrebbe essere indicato fin dall'inizio all'interno del modulo di domanda nella parte relativa alla dotazione finanziaria (ad esempio: l'importo di 2 000 EUR è riservato alla decisione del rimpatriato insieme al funzionario del PdO).

Per quanto riguarda le attività generatrici di reddito, occorre considerare eventuali restrizioni da parte degli SM alle tipologie di attività commerciali (ad esempio, divieto di aprire esercizi commerciali di vendita di sigarette o alcolici).

Se il processo di definizione del piano di reintegrazione è stato avviato prima della partenza, resta comunque modificabile. Una volta giunto nel PdO e sulla base di nuove informazioni ricevute in loco relative, ad esempio, al mercato delle imprese o del lavoro, il rimpatriato può decidere di cambiare i propri piani. In tal caso, il nuovo piano va presentato allo SM, che lo convaliderà o lo rigetterà come farebbe con qualsiasi altro piano.

4.4.1. I rimpatriati possono beneficiare di più di una categoria di servizi?

(Ad esempio, ricevere sia l'assistenza medica che il trasporto fino a un altro luogo) fino all'importo massimo concesso?

Sì, è possibile qualsiasi combinazione di attività ammissibili, decise al momento della redazione del piano di reintegrazione (ad esempio, la realizzazione di una microimpresa per il padre o la madre, l'istruzione scolastica per i figli).

Reintegration budget	Budgeted Amount (EUR)	Short description
equipment		
Vocational training/education for adults	0,00	
Job Placement (Wage Subsidy)	1000,00	Support in job placement and all job related issues
Accommodation - Rent	0,00	
Accommodation - Renovation	0,00	
Accommodation - Household goods	600,00	Purchase of necessary household equipment
Medical care	0,00	
Psychosocial care	0,00	
Children's needs/schooling	0,00	
Administrative support	400,00	Administrative support regarding job placement and documents arrangement

4.4.2. In che modo può il rimpatriato ottenere l'assistenza alla reintegrazione (piano di reintegrazione)?

L'assistenza alla reintegrazione può iniziare solo dopo l'approvazione del piano di reintegrazione. Il rimpatriato deve contattare il PR/PLR per confermare il piano di reintegrazione già redatto prima della partenza o per definire/negoziare un nuovo piano, insieme all'addetto al caso del PR/PLR. Una volta presentato il piano in RIAT, lo SM competente e Frontex lo valuteranno e lo convalideranno nel giro di pochi giorni. Dopo la convalida del piano di reintegrazione, l'assistenza in natura o materiale può essere erogata dal PR/PLR.

4.4.1. Come viene erogata in pratica l'assistenza materiale del piano di reintegrazione?

Dopo l'approvazione del piano di reintegrazione, il rimpatriato può ricevere l'assistenza materiale.

Il PR fornirà supporto al rimpatriato per tutti gli aspetti amministrativi e finanziari dell'assistenza materiale. Ciò può comprendere, per esempio e senza limitazioni:

- Fissare appuntamenti medici
- Fissare appuntamenti con avvocati
- Sostenere il rimpatriato nell'iscrizione a scuole/corsi ed effettuare i pagamenti a questi istituti esterni.
- Compiere visite presso la zona del rimpatriato per monitorare il processo di reintegrazione, se necessario
- Organizzare l'acquisto di beni e attrezzature per l'avvio di una piccola impresa e fornire pieno supporto per la documentazione relativa all'avvio di tale attività, ecc.

A seconda delle circostanze locali, i pagamenti andrebbero effettuati direttamente dal PR che deve successivamente caricare le relative prove di pagamento in RIAT. Se la situazione non consente questa modalità, l'importo equivalente in contanti può essere consegnato al rimpatriato, a condizione che presenti al più presto la prova di pagamento dei beni/servizi acquistati. Questa seconda alternativa è sconsigliata ma resta consentita.

4.4.2. È possibile ottenere il rimborso delle spese prima della convalida del piano di reintegrazione?

Assolutamente no. In alcuni casi, i rimpatriati potrebbero essere impazienti di iniziare ad operare, ritenendo di poter spendere l'importo totale promesso, ad esempio per l'acquisto di beni per l'avvio di una microimpresa. È molto importante informare il rimpatriato che senza l'approvazione del piano di reintegrazione da parte di Frontex e degli Stati membri non è possibile ottenere il rimborso delle spese. Per evitare di causare frustrazione e possibili malintesi con il PR/PLR, il rimpatriato deve essere informato di ciò prima della partenza.

4.5. Ulteriori domande

4.5.1. L'assistenza alla reintegrazione sarà disponibile per i minori non accompagnati (MNA)?

Frontex sta organizzando rimpatri per MNA?

Nell'ambito del JRS non esiste un legame obbligatorio tra il sostegno alla reintegrazione fornito da Frontex e il suo sostegno all'effettiva operazione di rimpatrio.

In questo contesto, anche qualora il rimpatrio degli MNA non fosse supportato da Frontex, Frontex fornirebbe comunque il sostegno alla reintegrazione di MNA, a prescindere che tale rimpatrio sia organizzato dallo stesso SM o attraverso un'altra organizzazione. Naturalmente, al momento del rimpatrio il MNA deve disporre di un tutore legale che lo rappresenti nel rapporto giuridico/finanziario con il PR/PLR.

4.5.2. È possibile ricevere assistenza alla reintegrazione dopo l'arrivo nei casi di rimpatrio forzato?

Un individuo soggetto a rimpatrio forzato e che ha rifiutato di presentare la domanda di reintegrazione prima del rimpatrio, può ancora ricevere l'assistenza alla reintegrazione nell'ambito del JRS?

I rimpatriati forzati che rifiutano di firmare qualsiasi consenso o modulo di richiesta possono ricevere una «lettera di ammissibilità» (sarà possibile scaricare un modello personalizzabile da RIAT) rilasciata dallo Stato membro, contenente le informazioni di contatto del PLR. Se entro 6 mesi dalla partenza decidessero di voler ricevere un sostegno per la reintegrazione, possono contattare il PLR e avviare il processo.

Questa lettera può essere utilizzata anche per i rimpatriati volontari che non hanno deciso se chiedere o meno assistenza prima della partenza.

4.5.3. È necessario registrare i rimpatriati non volontari prima del rimpatrio perché possano ottenere l'assistenza alla reintegrazione?

In alcuni Stati membri non è necessario che i rimpatriati non volontari nell'ambito dell'ERRIN siano registrati prima del rimpatrio. È possibile continuare a far ciò nell'ambito di Frontex JRS?

I rimpatriati non volontari che rifiutano qualsiasi aiuto o si rifiutano inizialmente di firmare qualsiasi documento non sono tenuti ad essere registrati prima della partenza. È anche per questo che abbiamo fornito un modello di «lettera di ammissibilità» che può essere consegnata loro per informarli sulla possibilità di ricevere assistenza, qualora lo desiderassero, entro 6 mesi dalla partenza. Successivamente al loro contatto con il PR locale, il caso potrà essere creato e avviato da quest'ultimo non appena questa funzione sarà disponibile in RIAT.

5. Gestione delle aspettative

Informazioni principali sulla gestione delle aspettative

- Preparazione del rimpatriato alle possibili difficoltà
- Creazione di aspettative realistiche
- Incoraggiamento

Tornare su base volontaria come individuo o come famiglia è un passo enorme che richiede coraggio e sostegno. Spesso si tratta di una decisione travagliata e presa in circostanze difficili (ad esempio: decisione di rimpatrio emessa dalle autorità nazionali competenti in materia di asilo o ordine di lasciare il paese). Tuttavia, è nell'interesse del rimpatriando affrontare questo passo con un sostegno finanziario e materiale. Per aiutare i rimpatriandi nel processo di reintegrazione, il CR deve dedicare del tempo alla gestione delle aspettative, in quanto i rimpatriandi ben preparati possono essere più resilienti nell'affrontare le sfide che si presenteranno dopo l'arrivo.

Alcune raccomandazioni sugli aspetti che dovrebbero essere menzionati prima della partenza.

5.1. Possibili difficoltà del processo di reintegrazione e strategie per affrontarle

I migranti lasciano il loro PdO per vari motivi, quali: problemi di sicurezza, problemi con i familiari, persecuzione o mancanza di prospettive e l'aspettativa di migliori opportunità e condizioni di vita all'estero. Per un rimpatriato, ricominciare da capo nel paese di origine che aveva lasciato può voler dire dover affrontare nuovamente le stesse difficoltà che lo avevano originariamente spinto a partire.

Domande importanti per preparare la persona al rimpatrio:

- Quali aspettative ha rispetto al rimpatrio nel suo PdO?
- Chi troverà ad attenderla lì?
- Dove alloggerà?
- Cosa pensa di fare se la microimpresa non produrrà il reddito che prevede?
- Quanto tempo pensa che ci vorrà per avviare l'attività?
- Qual è il suo piano B qualora la sua idea imprenditoriale non avesse successo?
- Quali altre sfide si aspetta e come si sta preparando?
- Quali sono i punti di forza e le risorse (competenze, esperienza, rete sociale, famiglia, ecc.) di cui dispone per affrontare le difficoltà?

- Quali debolezze o vincoli (aspettative irrealistiche, responsabilità per troppi familiari a carico, ecc.) potrebbero minacciare il suo successo?

Anche se alcuni rimpatriandi potrebbero essere restii a discutere questi aspetti in modo approfondito, si raccomanda al CR di sensibilizzarli in merito ai diversi scenari possibili. L'obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare la resilienza del rimpatriato, in quanto l'insuccesso della reintegrazione potrebbe spingerlo a emigrare nuovamente.

5.2. Spiegare cosa può fare il PR/PLR e cosa al contrario non è realistico

Il partner più importante per i rimpatriati dopo l'arrivo è il PR/PLR. In generale, il PR/PLR è tenuto ad aiutare e assistere il rimpatriato e a sviluppare il piano di reintegrazione. Tuttavia, la reintegrazione non è un processo a senso unico, in quanto il rimpatriato deve assumersi la responsabilità del proprio percorso di reintegrazione.

Ciò include i seguenti aspetti che dovrebbero essere menzionati prima della partenza:

- I PR/PLR hanno un orario di ufficio e non sono responsabili delle necessità dei rimpatriati 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- L'importo dell'assistenza alla reintegrazione, che può essere erogato in denaro, è stabilito dalla legislazione e dalle norme nazionali degli Stati membri e non può essere negoziato con il PR/PLR
- Anche il PR/PLR deve essere trattato con lo stesso rispetto che il rimpatriato si aspetta di ricevere
- Il PR/PLR non può risolvere tutti i problemi che i rimpatriati possono dover affrontare, ma si limita a fornire l'assistenza alla reintegrazione previamente concordata

5.3. Incoraggiamento del rimpatriato

Anche con una adeguata preparazione e sufficienti informazioni, dopo il rimpatrio potrebbero verificarsi situazioni inaspettate. Risulta infatti complesso prevedere tutti gli scenari possibili, poiché né il CR né il rimpatriato possono essere a conoscenza di tutte le future difficoltà nel processo di reintegrazione. Tuttavia, uno dei compiti principali del CR (e del PR/PLR) è di motivare e incoraggiare i rimpatriati a non arrendersi facilmente di fronte alle difficoltà. La reintegrazione è un processo a lungo termine e i rimpatriati hanno maggiori possibilità di successo se sono consapevoli che non sarà facile. Non sono solo le circostanze e la quantità dell'assistenza alla reintegrazione a determinare il successo di un rimpatriato, ma anche l'atteggiamento mentale e la volontà di reintegrarsi.

Complessivamente, la reintegrazione costituisce un'occasione per il rimpatriato di diventare più forte superando le difficoltà che lo attendono e raccogliendo i frutti di tutti gli sforzi compiuti.

6. Come migliorare il JRS?

Il JRS intende semplificare il processo di reintegrazione e aumentarne il successo. Si invitano i CR a fornire il loro feedback, onde raccogliere dati utili per i futuri miglioramenti e sviluppi del programma di reintegrazione di

Frontex. Si prega di inviare suggerimenti e raccomandazioni al seguente indirizzo e-mail ECRET.JRS@frontex.europa.eu.

7. Dati di contatto

Servizi congiunti di reintegrazione di Frontex

Frontex Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Plac Europejski 6
00-844 Varsavia, Polonia

www.frontex.europa.eu

ECRET.JRS@frontex.europa.eu

Telefono fisso: +48 22 2366875 (numero di assistenza del service desk)

8. Allegato I - Diagramma di flusso del processo JRS

